

**PROGETTO DI FUSIONE
PER INCORPORAZIONE**

tra la

“BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

GIUSEPPE TONIOLO

- società cooperativa”

con sede in Genzano (RM)

in qualità di società incorporante

e la

“BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

“SAN BARNABA” DI MARINO - ROMA

- società cooperativa”

con sede in Marino (RM)

in qualità di società incorporata

P.R.

PREMESSA

Il Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo – società cooperativa e quello della Banca di Credito Cooperativo “San Barnaba” di Marino – Roma – società cooperativa, a conclusione delle trattative tra le parti, hanno deliberato di dar corso al progetto di fusione di seguito illustrato.

La fusione avverrà mediante incorporazione della Banca di Credito Cooperativo “San Barnaba” di Marino – Roma – società cooperativa nella Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo – società cooperativa.

Entrambe le società sono cooperative a mutualità prevalente, a capitale variabile e hanno il medesimo oggetto sociale: l'esercizio dell'attività bancaria regolata dal d.lgs. 1° settembre 1993, n° 385; sono altresì sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia.

Al 30 novembre 2016 il capitale sociale della Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo – società cooperativa ammonta a euro 2.433.342,32 diviso in numero 94.794 azioni del valore nominale di euro 26,00 ciascuna. Alla medesima data, il capitale sociale della Banca di Credito Cooperativo “San Barnaba” di Marino – Roma – società cooperativa ammonta a euro 1.072.867,20 diviso in numero 103.960 azioni del valore nominale di euro 10,32 ciascuna.

INDICAZIONI DI CUI ALL'ART. 2501 TER C.C.

1) Tipo, denominazione e sede delle Società partecipanti alla fusione

La “**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO GIUSEPPE TONIOLO - società cooperativa**” con sede in Genzano (RM) Via Sebastiano Silvestri 113, Partita IVA n. 00962041000, Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 01103500581, iscritta all'Albo delle Banche al n. 4452, iscritta all'Albo delle società cooperative al n. A150063, Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente, aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del credito cooperativo, al Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti e al Fondo Nazionale di garanzia;

e la “**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO “SAN BARNABA” DI MARINO – ROMA - società cooperativa**”, con sede in Marino (RM), Via Giuseppe Garibaldi n. 49, Partita IVA n. 00875141004, Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00387080583, iscritta all'Albo delle Banche al n. 2327.5, iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A168313, Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente, aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del credito cooperativo, al Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti e al Fondo Nazionale di Garanzia;

intendono operare la fusione societaria tra le due imprese, mediante incorporazione della Banca di Credito Cooperativo “San Barnaba” di

Marino – Roma – società cooperativa nella Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo – società cooperativa e pertanto la fusione stessa non darà luogo alla costituzione di una nuova società .

L'operazione di fusione sarà effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), del codice civile, della normativa emanata dalla Banca d'Italia in materia di fusioni di società bancarie cooperative, così come della normativa fiscale e di ogni altra vigente disciplina applicabile.

2) Atto costitutivo e statuto della società incorporante

L'atto costitutivo e statuto della Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo – società cooperativa, società incorporante, subirà variazioni rispetto a quello attualmente in vigore in seguito alla presente fusione.

Lo statuto predisposto è conforme allo statuto tipo approvato dal Direttorio della Banca d'Italia il 21 febbraio 2011 e alla comunicazione della medesima Banca d'Italia del 25 maggio 2015, n° 0579576/15 indirizzata alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo.

In particolare, le modifiche statutarie riguardano:

- 1) l'art. 1, la cui denominazione cambierà in: “Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani – società cooperativa”;
- 2) l'art. 3, primo comma, che prevede l'abolizione della sede distaccata;

- 3) l'art. 24, quarto comma, che stabilisce la cancellazione del riferimento alla sede distaccata;
- 4) l'art. 35, secondo comma, al quale vengono aggiunti due alinea che prevedono la possibilità per il consiglio di amministrazione:
 - a. di costituire speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti da amministratori;
 - b. di istituire di una consulta dei soci, disciplinata da un apposito regolamento e munita di funzioni consultive e con resa di pareri e proposte non vincolanti;
- 5) l'inserimento di un articolo 53 rubricato "Disposizioni transitorie" che disciplinerà in particolare la nomina e la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo per un predefinito periodo temporale.

Di seguito vengono precisati i termini e le modalità del periodo cosiddetto "transitorio" che verranno trasfusi nel nuovo statuto, il cui testo completo viene allegato al presente progetto di fusione (alleg. 1).

Le disposizioni transitorie iniziano a decorrere dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione e terminano il giorno precedente alla data dell'assemblea dei soci che sarà convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022.

Durante l'applicazione delle disposizioni transitorie, il disposto del primo comma dell'articolo 32 è derogato come segue: il consiglio di amministrazione è composto da undici amministratori eletti dall'assemblea fra i soci secondo il criterio di seguito riportato:

- a. il Presidente è eletto tra i soci definiti “esponenti della BCC G. Toniolo”;
- b. cinque amministratori sono eletti fra i soci definiti “esponenti della BCC G. Toniolo”;
- c. cinque amministratori sono eletti fra i soci definiti “esponenti della BCC di Marino”.

Prevede, a integrazione dell’articolo 33, che il consiglio provvede alla nomina del vice presidente scegliendolo tra gli amministratori definiti “esponenti della BCC di Marino” e che qualora fossero nominati più vice presidenti quello Vicario deve essere scelto tra quelli definiti “esponenti della BCC di Marino”.

Determina che i medesimi criteri di composizione siano applicati anche nel caso di sostituzione di amministratori di cui all’articolo 34.

Definisce che in deroga al disposto del primo comma dell’articolo 41, il comitato esecutivo sia composto da cinque membri del consiglio di amministrazione, nominati dallo stesso consiglio, così scelti:

- a. due membri nominati tra gli amministratori definiti “esponenti della BCC G. Toniolo”;
- b. tre membri nominati tra gli amministratori definiti “esponenti della BCC di Marino”.

Dispone che in deroga al disposto del secondo comma dell’articolo 41, il comitato sceglie il presidente, all’interno dei suoi membri, tra coloro che sono definiti “esponenti della BCC di Marino” e individua il vice presidente tra coloro che sono definiti “esponenti della BCC G. Toniolo” e che in caso

di nomina del presidente e del vice presidente del comitato esecutivo da parte del consiglio di amministrazione, si applichi il medesimo criterio.

Stabilisce, per le definizioni di “esponenti della BCC G. Toniolo” e di “esponenti della BCC di Marino” le seguenti regole:

1) soci che al giorno precedente alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione risultano iscritti in almeno uno dei libri soci della Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo e della Banca di Credito Cooperativo “S. Barnaba” di Marino:

- a. gli “esponenti della BCC G. Toniolo” sono individuati tra i soci risultanti nel libro soci della Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo;
- b. gli “esponenti della BCC di Marino” sono individuati tra i soci risultanti nel libro soci della Banca di Credito Cooperativo “S. Barnaba” di Marino;
- c. i soggetti che risultano soci di entrambe le banche sono considerati “esponenti della BCC di Marino”;

2) soggetti che subentrano nella compagine sociale dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione:

- d. sono considerati “esponenti della BCC di Marino” se sono residenti o hanno sede oppure operano con carattere di continuità nei comuni di Marino, Grottaferrata, Ciampino, Rocca di Papa;
- e. sono considerati “esponenti della BCC G. Toniolo” se si trovano in una condizione diversa da quella individuata nel precedente punto sub “d.”.

P.16

3) Rapporto di cambio delle azioni, nonché l'eventuale conguaglio in danaro

Nella determinazione del rapporto di cambio delle azioni si tiene conto delle disposizioni contenute negli statuti delle banche partecipanti alla fusione a norma delle quali:

- a) è vietata la distribuzione di riserve durante la vita sociale (art. 15, quarto comma per la Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo – società cooperativa e terzo comma per la Banca di Credito Cooperativo “S. Barnaba” di Marino – Roma – società cooperativa);
- b) in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (articolo 52 di entrambi gli statuti delle banche partecipanti);
- c) il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio (articolo 15 primo comma di entrambi gli statuti delle banche partecipanti).

In relazione a dette previsioni statutarie, il rapporto di cambio è determinato alla pari, senza alcun riferimento all'entità relativa ai netti patrimoniali delle società stesse.

Lo statuto della Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo – società cooperativa prevede un valore nominale delle azioni di 26,00 euro, mentre quello della BCC “San Barnaba” di Marino – Roma – società cooperativa prevede un valore nominale delle azioni di 10,32 euro.

Premesso quanto sopra, la partecipazione al capitale sociale della Banca incorporante da parte dei soci della Banca incorporata avverrà con concambio delle azioni al valore nominale.

Più in particolare, il socio della società incorporata riceverà un numero di azioni della società incorporante ottenuto dividendo il capitale nominale detenuto per 26,00 con imputazione nominativa dell'importo residuale non concambiabile alla Riserva da sovrapprezzo azioni.

Dai dati al 30 novembre 2016 si evince che, per singolo socio, il valore minimo non concambiabile è pari a 0,08 euro, mentre il valore massimo è pari a 25,60 euro; detto importo può variare in relazione all'effettivo numero di soci e di azioni esistenti alla data di decorrenza della fusione.

In ogni caso, i soci della società incorporata hanno facoltà di integrare la differenza tra il valore nominale di una azione, pari a 26,00 euro, e l'importo residuale non concambiabile, al fine di ottenere l'attribuzione di un'ulteriore azione.

Sempre dai dati disponibili al 30 novembre 2016, l'integrazione facoltativa per singolo socio va da un minimo di 0,40 euro a un massimo di 25,92 euro.

Ai soci della Banca incorporata che detengono un numero di azioni il cui valore nominale complessivo risulterà inferiore a euro 26,00 verrà assegnata una azione della Banca incorporante di euro 26,00; essi provvederanno a integrare la differenza tra il valore nominale dell'azione assegnata e il valore nominale complessivo delle azioni possedute nella società incorporata.

Poiché la società cooperativa è caratterizzata dall'avere un capitale sociale variabile, ai presenti fini non viene esposto il numero totale delle nuove azioni né l'importo complessivo del capitale sociale della società risultante dalla fusione, fermo restando che il valore nominale dell'azione sarà di 26,00 euro.

In ogni caso, viene escluso un conguaglio in denaro a favore dei soci di entrambe le società.

4) Modalità di assegnazione delle azioni della società che risulta dalla fusione

Le azioni di spettanza dei soci della società incorporata, in applicazione del rapporto di concambio di cui al punto 3, saranno attribuite d'iniziativa della banca incorporante, entro i 90 giorni successivi alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione, mediante corrispondente aumento del capitale sociale, agli aventi diritto, effettuate le necessarie verifiche sul libro soci della società incorporata.

La Banca incorporante provvederà all'annotazione sul proprio libro soci dell'avente diritto, senza emettere le nuove azioni. Gli eventuali certificati

azionari della società incorporata in possesso dei soci si considerano comunque annullati.

5) Data dalla quale le azioni partecipano agli utili

La partecipazione agli utili delle azioni della Società incorporante assegnate ai soci dell'incorporata è stabilita a decorrere dalla data cui sono riferibili - a norma del punto successivo del presente progetto - gli effetti giuridici della fusione e la contestuale imputazione delle operazioni della Società incorporata al bilancio dell'incorporante.

6) Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione

Considerato che il secondo comma dell'art. 2504-*bis* del codice civile stabilisce, nella prima parte, che gli effetti giuridici decorrono dal giorno in cui è stata espletata l'ultima delle iscrizioni previste dal precedente art. 2504, mentre la seconda parte del medesimo comma concede la possibilità di fissare una data successiva, si determina la decorrenza degli effetti giuridici al 1° luglio 2017, sempreché entro tale termine sia stata eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile.

Dalla stessa data di decorrenza degli effetti giuridici, le operazioni della Società incorporata saranno imputate al bilancio della Società incorporante.

Si applica, ai fini contabili, il principio contabile “*International Financial Reporting Standards 3*” e, ai fini fiscali, l’art. 172 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

7) Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non vi sono particolari categorie di soci, né vi sono possessori di titoli diversi dalle azioni. Pertanto tutte le azioni della società incorporata hanno le medesime prerogative di essere convertite in azioni della banca incorporante.

8) Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione

Non vi sono vantaggi particolari né benefici a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

ALTRE INFORMAZIONI

Precisazioni

La presente fusione non rientra nel disposto dell'art.2501 bis codice civile e non si applicano le norme contenute negli artt. 2545 *decies* e 2545 *undecies* del codice civile, trattandosi di fusione per incorporazione tra due cooperative a mutualità prevalente.

Altresi, si precisa che non sussistono i presupposti per l'assoggettamento della fusione alla disciplina del controllo, da parte dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui alla legge 10 ottobre 1990 n.287.

Inoltre, in dipendenza della fusione la società incorporante assumerà tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata proseguendo in tutti i suoi rapporti anche processuali anteriori alla fusione, e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore della banca incorporata conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore della banca incorporante, il tutto in conformità al disposto 2504 bis c.c. e dell'ultimo comma dell'art.57 del testo unico in materia bancaria.

P.R.

Aspetti riguardanti il periodo disciplinato dalle disposizioni transitorie

Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 "disposizioni transitorie" dello statuto, viene stabilita la regola di seguito riportata.

Fin dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo deve rispettare i dettami dell'art. 53 dello statuto sociale.

Gli "esponenti della BCC di Marino" che faranno parte del Consiglio di Amministrazione della Banca incorporante alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione, nonché il Presidente del Collegio Sindacale e un membro supplente del medesimo organo sociale che assumeranno l'incarico alla data di decorrenza della fusione, saranno designati dall'assemblea dei soci della Banca di Credito Cooperativo "San Barnaba" di Marino – Roma – soc. coop.

I soggetti così designati saranno nominati alle rispettive cariche, con decorrenza dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione, dall'assemblea dei soci della Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo soc. coop.

Per le definizioni di "esponenti della BCC G. Toniolo" e di "esponenti della BCC di Marino" valgono le regole stabilite dall'art. 53 "disposizioni transitorie" dello statuto.

Organi sociali della Banca incorporata

A partire dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione, cesserà la carica di ogni singolo componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri della Banca incorporata.

Personale dipendente

Il personale dipendente della società incorporata passerà alle dipendenze della società incorporante a norma di legge, tenuto conto delle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale della Categoria nel quadro di una razionale allocazione delle risorse che prevede fra le altre, la necessaria rivisitazione dei ruoli e degli inquadramenti, nonché la rivisitazione del suo costo complessivo.

Ai sensi dell'art. 2112 del codice civile verranno applicati i trattamenti economici e normativi previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale della Categoria e dal Contratto Integrativo della Federlus.

Nell'ambito della rivisitazione dei ruoli direzionali, la Direzione Generale verrà affidata all'attuale Direttore della Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo – società cooperativa, mentre Vice Direttore Vicario verrà nominato l'attuale Direttore della Banca di Credito Cooperativo “San Barnaba” di Marino – Roma – società cooperativa.

Succursali

In seguito all'incorporazione, la Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo – società cooperativa assumerà tutti i diritti e gli obblighi della Banca di Credito Cooperativo “San Barnaba” di Marino – Roma – società cooperativa e subentrerà nell'esercizio degli sportelli bancari dell'incorporata.

Situazioni patrimoniali

La fusione avrà luogo sulla base delle situazioni patrimoniali delle due società partecipanti riferite al 31 dicembre 2016.

Autorizzazione Banca d'Italia

Ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legislativo 385 del 1° settembre 1993 (cosiddetto Testo Unico Bancario – TUB) l'operazione di fusione è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.

Marino, 21 dicembre 2016

Banca di Credito Cooperativo
“San Barnaba” di Marino –
Roma – soc. coop.
Il Presidente
(Enrico Guidi)

